

Sentenza n. /2019 pubbl. il 04/11/2019

RG n. /2017

Repert. n. /2019 del 04/11/2019

S'ENTENZA

/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CRONOLOGICO

/19

Il Tribunale di Roma – IV^a sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

RG.14

REPERTORIO

/2019

S E N T E N Z A

da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 4.11.2019 - nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del G. di P., e vertente

TRA

Wind Tre S.p.A., in persona del leg. rapp.te, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. presso il cui studio in Roma elett.te domicilia

ATTORE

E

, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 1° grado, dagli Avv.ti, tutti elett.te domiciliati in Roma presso lo studio dell'Avv. in via

CONCLUSIONI

All'udienza del 4.11.019 le parti procedevano alla discussione orale della causa e concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale il, così proponendo appello avverso la



Sentenza n. /2019 pubbl. il 04/11/2019

RG n. /2017

Repert. n. /2019 del 04/11/2019

sentenza n. /2016 emessa dal G. d.P. di Roma in data 29.7.2016

con cui era stata rigettata l'opposizione a precetto formulata dalla società
attrice avverso, appunto, un precetto intimato dal per l'importo di
euro 406,76, oltre spese ed interessi.

A sostegno dell'appello, la società eccepiva l'erroneità della sentenza

im ato

no tiva

de

Ch elle

sp

Si nza

im

Cic

No del

pre del

de cia,

pe

Ne del

pre rto

ind del

me del

cre rto,

l'esecuzione.

Ne consegue che la sentenza di 1° grado non può che essere confermata.

Spese secondo soccombenza da liquidarsi – ex. d.m. 55/2014 – nella
misura di cui al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 co. I quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore

Sentenza n. 10000/2019 pubbl. il 04/11/2019

RG n. 10000/2017

Repert. n. 10000/2019 del 04/11/2019


importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 10000/2016 del G.d.P. di Roma;
- B) condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte che liquida in euro 2718,34 per compensi, oltre rimborso spese generali ed altri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, il 4.11.2019

Il G. U.


rimborsotelefonico.it